



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**Missione 5 – Inclusione e Coesione**

**Componente 1 – Politiche del lavoro**

**Investimento 1.1: “Potenziamento dei centri per l’impiego**

**Schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241 finalizzato a dotare il Centro per l’impiego e l’Ufficio di collocamento mirato di Rimini di una sede più adeguata, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019, come modificato dal DM 59/2020  
Investimento 1.1. di cui alla M5C1 del PNRR**

TRA

Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015 e ss.mm.ii.;

e

Comune di Rimini con sede legale in Piazza Cavour n. 27, Rimini, rappresentato da \_\_\_\_\_, autorizzata/o alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

ASP Valloni Marecchia, azienda di diritto pubblico di cui il Comune risulta essere socio nella misura del 76%, con sede legale in Via di Mezzo, n.1, Rimini, rappresentata da \_\_\_\_\_, autorizzata/o alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione Consiglio di amministrazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

VISTI

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 3 della legge n. 56 del 28/02/1987, che pone in capo ai Comuni l’onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI;

- il D.L. n. 4 del 28/01/2019 “Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito in legge n. 26 del 28/03/2019 e, in particolare, l’art. 12 recante disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/06/2019 di adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, quale atto di programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal D.M. n. 59 del 22/05/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 11/11/2019 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il “Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna 2019/2021”, così come aggiornata con DGR n. 810 del 06/07/2020;
- la nota del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2020 (Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 1672 del 25/11/2020 recante “Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii. in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., ai fini dell’adeguamento delle sedi dei centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna”;

#### VISTI, ALTRESÌ

- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 1 “Politiche del lavoro” – Investimento 1.1 “Potenziamento dei centri per l’impiego;
- il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritto in data 22 dicembre 2021”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti

- milestone e target, con il quale quota parte del finanziamento del Piano straordinario di potenziamento dei CPI è stata trasferita a valere sui progetti in essere del predetto Investimento 1.1 della M5C1 del PNRR e sono state stanziati ulteriori risorse per nuovi progetti;
- il decreto del Direttore Generale delle Politiche attive del Lavoro n. 118 del 06/07/2023 recante “Ripartizione a favore delle Regioni delle risorse pari a euro 200 milioni, assegnate con il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2021 (Risorse PNRR 2020/25)”;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 1785 del 23/10/2023, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’ “Aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro dell’Emilia-Romagna in merito alle risorse PNRR. Deliberazioni di Giunta regionale n. 1996/2019 e n. 810/2020”;
  - la nota della DG Politiche Attive e dell’Unità di Missione PNRR Registro Ufficiale 2023.11522 del 28/12/2023, acquisita agli atti con Prot. 425084.E del 28/12/2023, con la quale il predetto Piano straordinario di potenziamento regionale, come da ultimo aggiornato, è stato valutato coerente con l’investimento M5C1-I1.1 “Piano di potenziamento dei centri per l’impiego” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
  - il Manuale operativo per i soggetti attuatori M5C1 Investimento 1.1 “potenziamento dei Centri per l’Impiego” adottato dall’Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022 e da ultimo aggiornato a settembre 2024;
  - il Sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO), adottato dall’Unità di Missione PNRR del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 1° dicembre 2022 e aggiornato a gennaio 2024;
  - la decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell’08/12/2023 (CID), che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, prevedendo, in particolare, quale target applicabile all’attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI, che entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali;
  - l’ulteriore “Aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro dell’Emilia-Romagna alla luce della revisione del PNNR approvata con decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell’08/12/2023 (CID)”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 20/05/2024, alla luce della nota Registro Ufficiale 5389 del 18/04/2024, (protocollo Agenzia 18/04/2024.0158514.E) con cui la Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro e l’Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, la

scostamento tra linee di attività ivi previsto, ritenendolo sostanzialmente coerente con il target applicabile all'investimento 1.1 della M5C1 del PNRR;

- l'Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione dell'Investimento 1.1 "Piano Potenziamento CPI" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" sottoscritto il 31/05/2024 (RP n. 40) tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del medesimo Ministero, la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, a seguito dell'approvazione del relativo schema con deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 20/05/2024;
- la determinazione del Direttore n. 1263 del 20/06/2024 recante "Approvazione dell'organigramma dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del Piano di potenziamento dei CPI -Investimento 1.1 - M5c1 del PNRR;

#### RILEVATO CHE

- gli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI, anche laddove cofinanziati esclusivamente con risorse del bilancio statale, concorrono al target relativo all'investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" di cui alla M5C1 del PNRR, in virtù del quale, entro il 30 giugno 2026, almeno 500 CPI devono aver completato il 100% delle attività infrastrutturali previste dai Piani di potenziamento regionali;
- nella predetta cornice tali interventi sono, pertanto, chiamati a rispettare taluni principi trasversali e condizionalità previsti dal PNRR per la Misura e, in particolare, a garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione di cui all'art. 34 del regolamento (UE) 2021/441 e del principio del Do No Significant Harm (DNSH), nonché il contributo ai seguenti indicatori comuni:
  - "Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati" (scheda 7);
  - "Risparmio consumo annuo di energia primaria" (scheda 1).

#### RICHIAMATE

- la nota Prot. n. LV/2021/1033 del 08/01/2021 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, con la quale veniva richiesta all'Amministrazione comunale la disponibilità di locali idonei da adibire al centro per l'impiego e Ufficio di collocamento mirato di Rimini, con l'invito a formulare una proposta finalizzata all'individuazione di una sede più adeguata;
- la nota Prot. n. 52446.E del 11/2/2025 (prot. Comune n. 47634) del Comune di Rimini, con cui, a rettifica della precedente proposta, si formalizzava la disponibilità a intervenire sui locali attualmente adibiti a Centro per l'impiego e Ufficio di Collocamento mirato, di proprietà della ASP Valloni Marecchia e siti al piano terra dell'edificio in Via Farini n. 6, previo ampliamento della sede

ad ulteriori spazi posti al piano primo e secondo del medesimo edificio, in C.so D'Augusto, per ulteriori 650 mq lordi (pari a circa 550 mq calpestabili), e previo intervento di ammodernamento e riqualificazione dell'intera superficie;

- la nota Prot. n. 53805 del 12/02/2025 dell'Agazia regionale per il lavoro, con cui si confermava la rispondenza dell'edificio sopra indicato alle esigenze espresse dalla medesima e si invitava il Comune a predisporre, in accordo con ASP Valloni Marecchia e la stessa Agenzia, la progettazione tecnica ed economica dell'intervento di riqualificazione/ammodernamento dell'intera superficie proposta, da allegare alla convenzione trilaterale da sottoscrivere tra le tre amministrazioni interessate;

#### DATO ATTO CHE

- il Comune di Rimini conferma l'indisponibilità di locali di proprietà idonei ovvero richiedenti interventi edilizi di minore entità;
- l'ASP Valloni Valmarecchia, al fine di contribuire al rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio e garantire ai cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, ha manifestato il proprio interesse a collaborare al progetto di potenziamento della sede del CPI/Ufficio del CM di Rimini, facendosi, in particolare, carico di curare la realizzazione dei lavori di qualificazione e adeguamento dell'intera superficie;
- oggetto del presente Accordo è la realizzazione in collaborazione delle attività previste per il conseguimento del target relativo all'investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" di cui alla Missione M5C1 del PNRR, in virtù del quale, entro il 30 giugno 2026, almeno 500 CPI devono aver completato il 100% delle attività infrastrutturali previste dai Piani di potenziamento regionali;

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

#### CONVENGONO

Di riconoscere che:

- il sostegno del percorso di qualificazione dei servizi per il lavoro in atto, attraverso il miglioramento di competenze, processi e strumenti dei Centri per l'Impiego e il consolidamento del sistema di governo, risponde a un obiettivo di interesse comune delle Parti;
- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta, in particolare, un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto dal "Nuovo Patto per il lavoro e per il

clima” sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio;

- a tal fine, attraverso l’impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare ogni centro per l’impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- il notevole incremento del numero di operatori nei centri per l’impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;

## **Articolo 1**

### **Finalità e oggetto**

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per l’impiego e l’Ufficio del Collocamento Mirato di Rimini di una sede adeguata alle esigenze funzionali connesse all’erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel citato Piano Straordinario di Potenziamento, tramite la messa in disponibilità dei locali di proprietà dell’ASP Valloni Marecchia, siti al piano terra e ai piani primo e secondo dell’edificio sito all’angolo tra via Farini n. 6 e Corso D’Augusto nn. 219-221-223, a Rimini.
2. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente accordo disciplina e regola i rapporti tra le amministrazioni di cui in premessa per la concessione in uso gratuito all’Agenzia regionale per il lavoro della sede di cui al comma 1, nonché per la realizzazione del progetto denominato “Potenziamento infrastrutturale della sede del centro per l’impiego e dell’ufficio di collocamento mirato di Rimini in attuazione del D.M. 74/2019, come modificato dal D.M. 59/2020. Investimento 1.1 M5C1 del PNRR”, al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) *J93I25000010001*.
3. Nella realizzazione delle attività di rispettiva competenza le Parti, si impegnano a garantire:
  - a) il conseguimento del Target associato alla Misura nel rispetto dei meccanismi di verifica e del cronoprogramma stabiliti dagli Operational Arrangements, nonché il contributo dell’investimento ai pertinenti indicatori comuni;
  - b) il rispetto dei principi orizzontali, in particolare, del principio del DNSH;
  - c) una sana e corretta gestione finanziaria dell’intervento, anche attraverso il rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento pubblico, il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile e la tracciabilità delle operazioni;

- d) l'adozione delle misure e delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi e il riciclaggio, anche tramite l'identificazione del c.d. titolare effettivo;
- e) il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione di cui all'art. 34 del regolamento (UE) 2021/441, con particolare riferimento al finanziamento dell'investimento 1.1 "Potenziamento dei CPI" della M5C1 del PNRR, al cui target concorre anche la sede del CPI di Rimini, tramite risorse dell'Unione europea-NextGenerationEU.

## Articolo 2

### Impegni a carico del Comune

1. Il Comune di Rimini, in qualità di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 3 L. 56/1987, si impegna a fornire all'Agenzia una sede adeguata per il CPI e per l'Ufficio di CM, congiuntamente individuata presso i locali di proprietà dell'ASP Valloni Marecchia di cui all'art. 1, secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo. La messa a disposizione della porzione dell'immobile sopra citato a favore dell'Agenzia verrà formalizzata con contratto di comodato d'uso gratuito, redatto in forma di scrittura privata e sottoscritto tra Comune e Agenzia ai sensi dei commi 7 e seguenti.
2. Il Comune si impegna, in particolare, a stipulare con ASP Valloni Valmarecchia un contratto di locazione, della durata non inferiore a 25 anni, avente ad oggetto l'intera superficie resa disponibile presso l'immobile all'angolo tra via Farini e Corso D'Augusto e volto, tra l'altro, a disciplinare, la realizzazione, a cura di ASP, dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dei locali necessari a renderli adeguati al fabbisogno espresso dall'Agenzia regionale per il Lavoro, con espressa facoltà del Comune di concedere l'immobile in comodato d'uso gratuito all'Agenzia stessa, al termine dei lavori, per una durata minima di anni venticinque. La trasmissione di copia sottoscritta e repertoria dell'anzidetto contratto di locazione all'Agenzia regionale per il lavoro è condizione per l'erogazione della prima tranche di cofinanziamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a).
3. Il Comune si impegna, inoltre, a concertare con l'ASP Valloni Marecchia e con l'Agenzia, nel corso dell'intero sviluppo delle progettazioni e di esecuzione dei contratti di appalto, i lavori di riqualificazione e ammodernamento necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi, così come elencati, in relazione alla superficie oggetto di ampliamento, nel progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'ALLEGATO 1, nonché, in relazione alla superficie già attualmente adibita a sede del CPI, nella Relazione Tecnica di cui all'ALLEGATO 2, entrambi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo.
4. La progettazione tecnica ed economica relativa ai lavori di adeguamento dell'intera superficie dell'immobile, predisposta di comune accordo tra il Comune e l'ASP in base al fabbisogno espresso e alle indicazioni fornite dall'Agenzia Regionale per il Lavoro ed in coerenza con i requisiti, principi e

disposizioni applicabili ai progetti in essere finanziati dal PNRR, reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, tenuto conto del progetto di "layout del centro per l'impiego" reso disponibile dall'Agenzia, nonché un piano economico e finanziario di massima con relativo computo metrico, redatto attraverso l'utilizzo dell'elenco regionale dei prezzi della Regione Emilia-Romagna.

5. Qualora nel corso dello sviluppo dei successivi livelli di progettazione sopravvenisse l'esigenza di introdurre variazioni rispetto ai contenuti delle progettazioni allegate al presente Accordo, dette variazioni potranno essere consentite solo previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte dell'Agenzia. Tali variazioni terranno, in ogni caso, conto del "Progetto di layout del centro per l'impiego", delle "Linee di indirizzo recanti le caratteristiche dell'impianto di cablaggio per rete dati e fonia delle sedi destinate a uffici regionali", resi disponibili dall'Agenzia, nonché del principio DNSH e del contributo programmato dell'investimento all'indicatore comune "*Risparmio nel consumo annuo di energia primaria*".

6. Fatti salvi gli impegni assunti dall'ASP Valloni Marecchia con il presente Accordo, come definiti dall'art. 3, restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- a) versare all'ASP Valloni Marecchia il contributo finanziario a carico dell'Agenzia a copertura dei costi relativi all'intero intervento progettato, ai sensi del presente Accordo, entro 40 giorni dalla ricezione del mandato di pagamento relativo a ciascuna delle tre rate previste dall'articolo 4;
- b) produrre, in collaborazione con l'ASP, con cadenza almeno semestrale, la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte dell'Agenzia regionale per il Lavoro del secondo acconto e del saldo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) e c), del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intero intervento. La rendicontazione delle spese sostenute, redatta sulla base del conseguimento del Target finale previsto e corredata dai documenti giustificativi, nonché dalle attestazioni e check-list relative al rispetto di principi e condizionalità applicabili all'investimento, e di cui il Comune si impegna a verificare la completezza e rispondenza, va trasmessa a cura di quest'ultimo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it), riportando nell'oggetto "*Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del CPI/ufficio del CM di Rimini*".

7. terminate tutte le opere di adeguamento concordate in sede di progettazione, da parte di ASP Valloni Marecchia, il Comune formalizzerà all'Agenzia apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del Centro per l'impiego e dell'Ufficio di Collocamento mirato. Tale comunicazione va trasmessa unitamente ai certificati di collaudo tecnico

amministrativo, ovvero ai collaudi statici, completi delle certificazioni di conformità degli impianti, di cui all'articolo 5, comma 2.

8. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a Centro per l'impiego e Ufficio di Collocamento mirato, sarà chiamato a sottoscrivere con l'Agenzia regionale per il lavoro la scrittura privata di cui al comma 1, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile, alla quale devono essere allegare tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede.

9. Tramite la medesima scrittura privata il Comune s'impegna a garantire l'utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte dell'Agenzia, in coerenza con quanto previsto dal presupposto contratto di locazione stipulato con ASP, per un periodo minimo di anni venticinque (25), decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.

10. La disciplina di dettaglio in merito alla ripartizione degli oneri connessi all'utilizzo dell'immobile quale sede del Centro per l'impiego e dell'Ufficio di Collocamento mirato è, in ogni caso, demandata alla scrittura privata con la quale il Comune, all'esito dei lavori realizzati da ASP, ne concede l'uso gratuito all'Agenzia.

11. In caso di inadempimento delle obbligazioni oggetto del presente Accordo, anche ove non imputabile al Comune, resta impregiudicato l'obbligo di quest'ultimo di rendere disponibili locali idonei, corrispondenti ai fabbisogni determinati dal piano di potenziamento dei centri per l'impiego, da destinare a CPI/ufficio di CM di Rimini.

### **Articolo 3**

#### **Impegni a carico dell'ASP Valloni Marecchia**

1. L'ASP Valloni Marecchia, al fine di contribuire al rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio e garantire ai cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, si impegna a fornire, tramite il Comune, all'Agenzia regionale per il Lavoro una sede adeguata per il Centro per l'impiego e l'Ufficio di Collocamento mirato presso i locali di proprietà indicati all'art. 1.

2. L'ASP Valloni Marecchia s'impegna, in particolare, a stipulare con il Comune di Rimini un contratto di locazione, della durata non inferiore a venticinque anni, avente ad oggetto l'intera superficie destinata a sede del CPI/ufficio del CM e volto, tra l'altro, a disciplinare, la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dei locali necessari a renderli adeguati al fabbisogno espresso dall'Agenzia regionale per il Lavoro, con espressa facoltà del Comune di concedere l'immobile in

comodato d'uso gratuito all'Agenzia stessa, al termine dei lavori, per una durata minima di anni venticinque.

3. ASP Valloni Marecchia s'impegna, inoltre, a realizzare sul suddetto immobile i lavori di riqualificazione e ammodernamento, concordati con Agenzia e Comune, necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi, come elencati dalla progettazione tecnica ed economica allegata di cui all'art. 2, comma 3, facendosi carico del costo dell'intervento nella misura del 15% del costo complessivo dell'intervento riferito alla porzione di fabbricato destinata a sede del CPI, comprensivo dell'importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato nella progettazione tecnica ed economica di cui agli Allegati 1 e 2, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino ad un massimo di € 347.329,40 (euro trecentoquarantasettetrecentoventinove/40).

4. Le modifiche alla documentazione progettuale allegata all'Accordo, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite solo previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte dell'Agenzia regionale per il Lavoro. Tali modifiche terranno, in ogni caso, conto del "Progetto di layout del centro per l'impiego", delle "Linee di indirizzo recanti le caratteristiche dell'impianto di cablaggio per rete dati e fonia delle sedi destinate a uffici regionali", resi disponibili dall'Agenzia, nonché del principio DNSH e del contributo programmato dell'investimento all'indicatore comune "*Risparmio nel consumo annuo di energia primaria*".

5. Relativamente ai lavori di adeguamento dell'intera superficie destinata a sede del CPI, l'ASP Valloni Marecchia svolgerà, anche tramite centrale di committenza qualificata, le procedure pubbliche di affidamento dei lavori e tutte le attività connesse alla esecuzione dei contratti fino al collaudo.

6. Ferma restando l'esclusiva competenza e responsabilità di ASP Valloni Marecchia in ordine all'approvazione della progettazione esecutiva di entrambi gli interventi, nonché al successivo affidamento dei lavori, prima di procedere con i predetti adempimenti lo stesso dovrà consentire all'Agenzia di effettuare le eventuali attività preventive di verifica e controllo, volte ad accertare, anche in via speditiva, la sostanziale conformità della progettazione esecutiva alla progettazione tecnica ed economica allegata al presente Accordo, come eventualmente modificata su assenso consenso di quest'ultima.

7. L'ASP Valloni Marecchia si impegna, inoltre, a produrre al Comune, che ne accerta la completezza e la rispondenza ai fini della successiva trasmissione all'Agenzia, la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione del secondo acconto e del saldo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) e c), del contributo finanziario riconosciuto dall'Agenzia a fronte dell'intero intervento. La rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettere con cadenza almeno semestrale, va redatta sulla base del conseguimento del Target finale previsto e

corredata dai documenti giustificativi, nonché dalle attestazioni e check-list relative al rispetto di principi e condizionalità applicabili all'investimento.

8. L'ASP Valloni Marecchia, terminate tutte le opere di adeguamento concordate in sede di progettazione, formalizzerà al Comune, ai fini della successiva trasmissione all'Agenzia, apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del Centro per l'impiego e dell'Ufficio di Collocamento mirato. Tale comunicazione va trasmessa unitamente ai certificati di collaudo tecnico amministrativo, ovvero ai collaudi statici, completi delle certificazioni di conformità degli impianti, di cui all'articolo 5, comma 2.

#### **Articolo 4**

##### **Impegni a carico dell'Agenzia**

1. L'Agenzia s'impegna a corrispondere al Comune, ai fini del successivo trasferimento ad ASP Valloni Marecchia, un contributo finanziario pari all'85% del costo complessivo dell'intervento riferito alla porzione di fabbricato destinata a sede del Centro per l'impiego e dell'Ufficio di collocamento mirato, comprensivo dell'importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato nella progettazione tecnica di cui agli Allegati 1 e 2, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di € 1.968.199,95 (unmilionenovecentosessantottocentonovantanove/95), da erogarsi in tre rate, secondo il seguente cronoprogramma:
  - a) la prima tranche di € 984.099,97 (novecentottantaquattroenovantanove/98), a titolo di anticipo e pari al 50% dell'importo oggetto del finanziamento di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, previa ricezione del contratto di locazione sottoscritto tra Comune ed ASP, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2;
  - b) la seconda tranche di € 429.049,99 (quattrocentoventinoveequarantanove/99), a titolo di acconto e pari al 25% dell'importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dall'esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile prodotta ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. c);
  - c) la terza tranche, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € € 429.049,99 (quattrocentoventinoveequarantanove/99), ammonterà alla differenza tra l'85% del costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'art. 6, e la sommatoria dei due acconti di cui alle lettere a) e b) e verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione all'Agenzia, a mezzo del Comune, dei certificati di collaudo tecnico amministrativo, verificata la conformità del progetto complessivamente realizzato al

progetto concordato, come eventualmente modificato su assenso dall'Agenzia, e previa sottoscrizione del contratto di comodato di cui all'art. 2, comma 7 e seguenti.

2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 da parte del Comune all'ASP Valloni Marecchia e i relativi reciproci rapporti sono regolati da specifico accordo tra le medesime amministrazioni locali.

3. L'Agenzia, nel corso dell'attuazione dell'intervento, collaborerà con l'Amministrazione comunale ed ASP Valloni Marecchia alla definizione di tutti gli aspetti inerenti all'assetto distributivo degli spazi, le caratteristiche funzionali ed estetiche, nonché lo studio delle soluzioni tecnico-progettuali inerenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso la messa a disposizione di un progetto di Layout del centro per l'impiego tipo.

4. Competono, in ogni caso, ad ASP Valloni Marecchia la progettazione antincendio, l'istruttoria e la presentazione della SCIA per l'adeguamento alle norme antincendio, nonché l'istruttoria e l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ove previsto dalla normativa vigente.

5. L'Agenzia si impegna, inoltre, a rappresentare il punto di contatto con il Ministero del Lavoro, titolare della Misura, e, in particolare, a:

- a) garantire che ASP Valloni Marecchia e Comune ricevano tutte le informazioni, le istruzioni e gli indirizzi operativi per la corretta esecuzione dell'intervento, ivi incluse le necessarie istruzioni relative alle modalità di gestione, verifica e rendicontazione della spesa, nonché a informarli di eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate in corso di attuazione dell'intervento passibili di pregiudicarne in tutto o in parte la realizzazione e/o la rendicontazione;
- b) curare la trasmissione all'amministrazione centrale responsabile dell'intervento, con cadenza almeno semestrale, della documentazione relativa alle spese sostenute, trasmessa dal Comune, in collaborazione con ASP, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. c), previa relativa verifica.

## **Art. 5**

### **Termini per la realizzazione dell'intervento**

1. La ASP Valloni Marecchia si impegna a programmare temporalmente e porre in essere, con congruo anticipo, tutte le necessarie attività atte a garantire che i lavori di adeguamento dell'intera superficie destinata a sede del Centro per l'impiego e dell'Ufficio di collocamento mirato oggetto del presente accordo vengano conclusi entro il 31/5/2026, comunque entro e non oltre il 30/06/2026.

2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nei certificati di collaudo o di regolare esecuzione predisposti ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, da trasmettere all'Agenzia regionale per il lavoro ai fini dell'erogazione dell'ultima tranche a titolo di rimborso e saldo ai sensi dell'art. 4,

comma 1, lett. c). Ferma restando l'erogazione del saldo ad avvenuta trasmissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione dell'opera, nel caso in cui quest'ultimo non sia perfezionato in tempo utile, ai fini della chiusura del progetto e della relativa rendicontazione nel target PNRR applicabile all'investimento è sufficiente il c.d. collaudo statico, completo delle certificazioni di conformità degli impianti, in cui si certifica che i locali oggetto dell'intervento sono agibili e, dunque, suscettibili di ospitare i servizi pubblici per il lavoro.

3. Le attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

a) entro il 30/04/2025 approvazione e finanziamento, nella quota percentuale di competenza di ASP, dei progetti esecutivi di entrambi gli interventi;

b) realizzazione delle attività progettuali e del relativo budget di spesa secondo il cronoprogramma dei lavori allegato al contratto di appalto dei lavori.

4. Qualora dovessero concretarsi oggettivi impedimenti che legittimamente non consentono il materiale rispetto del crono-programma di cui al comma, si procederà al relativo adeguamento.

5. Fermo restando il termine ultimo del 30/06/2026 per il collaudo dei lavori, in deroga ai termini di cui ai commi 1 e 3 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

## **Art. 6**

### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto complessivamente finanziato, sostenute da ASP Valloni Marecchia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e liquidate, per:

- a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi degli artt. 41, comma 9, e 45 del D.lgs. n. 36/2023, verifica della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini e studi, collaudi, perizie, redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, accatastamenti, cassa professionale, ecc.), purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del CPI elencati nella progettazione tecnica ed economica allegata al presente accordo o nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle Parti;
- c) costi per la sicurezza;

d) incentivi tecnici, se e in quanto previsti.

## **Art. 7**

### **Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa per tramite del Comune, in collaborazione con l'ASP Valloni Marecchia, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. c).

## **Art. 8**

### **Varianti in corso di realizzazione**

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nella progettazione tecnica ed economica allegata al presente accordo, in conseguenza delle modifiche introdotte da ASP Valloni Marecchia in sede di progettazione esecutiva ed assentite dall'Agenzia ai sensi degli artt. 2, comma 5, e 3, comma 4, l'Agenzia stessa erogherà l'importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, per le varianti e le modifiche dei contratti d'appalto intervenute in corso d'opera, trova applicazione la disciplina dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023. In quest'ultimo caso, ferma restando l'esclusiva competenza e responsabilità di ASP Valloni Marecchia in ordine all'approvazione delle predette varianti e modifiche, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico dell'Agenzia collegato alle lavorazioni coinvolte nelle predette varianti e modifiche contrattuali è condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest'ultima, da parte della stazione appaltante, alle varianti e modifiche contrattuali all'origine dell'aumento del costo.

## **Art. 9**

### **Inadempimento**

1. In caso di inadempimento da parte del Comune di Rimini e dell'ASP Valloni Marecchia agli obblighi assunti in relazione ai lavori adeguamento oggetto del presente Accordo, l'Agenzia regionale per il lavoro contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine.

Decorso inutilmente il termine, l'Agenzia revocherà il finanziamento pubblico concesso laddove:

- a) i progetti realizzati risultino difformi rispetto alla progettazione tecnica ed economica allegata al presente Accordo, come eventualmente modificata su assenso dall'Agenzia stessa nel corso dello sviluppo della progettazione e dell'esecuzione dei contratti di appalto, ovvero non rispettosi delle indicazioni relative principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH;
- b) i collaudi non vengano espletati entro il 30/06/2026;
- c) qualora emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute;
- d) qualora risulti che i lavori sono stati affidati in violazione delle vigenti disposizioni statali in materia di contratti pubblici, anche semplificatorie, tramite frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le soglie stabilite per le procedure di gara, in carenza della pubblicazione del bando nelle modalità previste per singola procedura, ovvero ancora in caso di accertata situazione di conflitto di interessi in sede di valutazione delle offerte;
- e) venga accertata in via definitiva con provvedimento giudiziario la sussistenza di reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria all'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna ovvero al Ministero del Lavoro;
- f) qualora emerga la mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- g) in caso di mancata sottoscrizione, entro il 30/06/2026, della scrittura privata finalizzata a garantire l'utilizzo gratuito da parte dell'Agenzia dell'intera superficie destinata a sede del CPI/ufficio del CM per un periodo minimo di anni venticinque (25).

2. In caso di revoca del contributo, il Comune deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro. Resta salva la facoltà di rivalsa del Comune medesimo, nei confronti di ASP Valloni Marecchia, per gli inadempimenti imputabili a quest'ultima.

## Art. 10

### Diritto di recesso e revoca del finanziamento

1. L'Agenzia potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo e revocare la propria quota di finanziamento, con recupero delle somme già erogate, al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 9.

## Art. 12

### Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso.

2. L'adempimento delle obbligazioni oggetto di presente Accordo deve, in ogni caso, avvenire entro 30/6/2026. Entro il predetto termine andrà, in particolare, sottoscritta la scrittura privata di cui all'articolo 2, commi 7 e seg., volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro.

## Art. 13

### Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali

1. Il presente accordo, redatto nella forma di scrittura privata, sarà registrato, in caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.

2. Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che gli ALLEGATI 1 e 2 vengono omessi.

Per l'Agenzia regionale

per il lavoro

Dott. Paolo Iannini

per il Comune

\_\_\_\_\_

per ASP Valloni Marecchia

\_\_\_\_\_

*Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*